

Oggetto: Sig. Domenico Daniele Reho c/ Ministero dell'Interno (Tar Lazio Roma Sez. I quater, R.G. n. 10664/2016) - Notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione (Ordinanza del 11.10.2017).- **Sunto Ricorso e motivi aggiunti**

SUNTO RICORSO:

Con ricorso proposto innanzi al TAR del Lazio, contrassegnato al n. 10664/2016, il Sig. Reho, **assistente capo, attualmente in servizio presso la Questura di Lecce - ufficio Immigrazione e da oltre 15 anni nei ruoli della Polizia di Stato,** rappresentato e difeso dal sottoscritto avv. Massimiliano Musio, ha impugnato, previa richiesta di misure cautelari, il **verbale del 15.06.2016, notificato il giorno successivo**, con il quale quest'ultimo è stato giudicato *non idoneo* in attitudine nell'ambito del concorso interno per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del 24.09.2013.

1. L'iter concorsuale prevedeva diversi *step* valutativi:

-prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione pervenute avessero superato la quota di cinquemila, con quesiti a risposta multipla "*riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie oggetto della prova d'esame di cui agli artt. 6 e 9*" (art. 5);

-prova scritta e, in caso di esito positivo, successivo colloquio (*rectius* prova orale) con onere di comunicazione al candidato della relativa data almeno 20 giorni prima di quello fissato per lo svolgimento (art. 6).

L'art. 8 del bando (rubricato "accertamenti attitudinali") disponeva che "ai sensi dell'art. 31 co. 6 del D.M. 28 aprile 2005, n. 129, in relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione può far precedere una o entrambe le prove d'esame dagli accertamenti attitudinali".

Al successivo capoverso, la medesima norma precisava che "i candidati non esclusi dal concorso e che hanno superato la prova scritta sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, nei luoghi, giorni ed ore che saranno preventivamente comunicati per essere sottoposti agli accertamenti attitudinali, previsti dall'articolo 24 della L. n. 53/89, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 30.06.2003, n. 198 ... il giudizio di non idoneità ... comporta l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato".

Parte ricorrente, dopo aver superato la prova preselettiva, ha sostenuto con esito positivo, tanto la prova scritta, quanto il colloquio orale.

2. L'Amministrazione solo successivamente a tale ultimo *step* ha ritenuto di sottoporre il Sig. Reho ad accertamento attitudinale, all'esito del quale la relativa Commissione con verbale del 15.06.2016, notificato il giorno successivo, ha giudicato quest'ultimo *non idoneo*.

3. Con il ricorso introduttivo è stato impugnato il provvedimento *de quo* in ragione dei seguenti motivi:

(i) **ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE ART. 8 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO:** in proposito si evidenziava l'arbitraria applicazione delle regole di gara in ordine alla consequenzialità degli *step* concorsuali, atteso che gli accertamenti attitudinali erano stati disposti dopo che il Sig. Reho aveva positivamente sostenuto la prova scritta e quella orale, malgrado tale fase, per chiara e non equivoca previsione di cui all'art. 8 del bando, poteva essere espletata al più dopo la prova scritta, ma giammai all'esito di quella orale:

(ii) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 30 GIUGNO 2003 N. 198. DEL D.M. 129/2005. DELL'ART. 24 L. N. 53/89 VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO - CARENZA MOTIVAZIONALE - INGIUSTIZIA MANIFESTA: Sotto altro profilo, e in via subordinata, è stata poi censurata la violazione delle norme e dei criteri che devono regolare gli accertamenti attitudinali nell'ambito di concorsi interni per l'accesso a qualifiche superiori che investono soggetti già facenti parte dei ruoli della Polizia di Stato, nonché le perplessità legate al giudizio espresso.

4. Con ordinanza n. 7003/2016 resa all'esito della camera di consiglio del 07.11.2016 (pubblicata il 08.11.2016) è stata rigettata la richiesta cautelare posta a corredo del ricorso introduttivo, ritenendo, da un lato, che *"l'art. 8 del bando appare, ad un primo sommario esame, disporre legittimamente, ai sensi dell'art. 31 co. 6 e, ancor prima, dell'art. 5 D.M. n. 129/2005 che gli accertamenti psico-fisici e attitudinali possono essere effettuati dall'Amministrazione <<dopo la prova scritta, o anche dopo la prova orale>> (art. 5 d.m. cit)"*, dall'altro lato, che *" il giudizio di inidoneità del ricorrente non appare affetto da vizi manifesti"*.

5. Avverso il citato provvedimento il Sig. Reho ha interposto appello cautelare (ric. n. 468/2017), **poi accolto con ordinanza n. 918/2017 del 02.03.2017 (che si allega)** con la quale il C.d.S., premesso che *"la questione giuridica sollevata (tempestività degli accertamenti attitudinali) **in relazione alla specifica previsione del bando** merita di essere celermente definita in sede di merito"*, ha sospeso l'efficacia dell'atto di esclusione dal concorso reso in danno del medesimo, con invito ex art. 55 co. 10 CPA alla sollecita fissazione del merito innanzi a codesto On.le TAR (a cui detto provvedimento veniva prontamente trasmesso).

Merito ad oggi ancora non fissato.

SUNTO MOTIVI AGGIUNTI:

Con successivi motivi aggiunti lo stesso Sig. Reho ha poi censurato, altresì, il **decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale Risorse Umane- del 08.06.2017, pubblicato in G.U. in data 12.06.2017 avente ad oggetto "approvazione della graduatoria finale di merito degli idonei del concorso interno, per titoli di servizio e d esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice ispettore del ruoli degli ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto 24.09.2013"**.

Anche in tal caso, veniva avanzata istanza cautelare volta ad ottenere l'ammissione del ricorrente con riserva al relativo corso di formazione.

Con l'atto *de quo* veniva, nella sostanza, reiterato il primo motivo di censura proposto con ricorso introduttivo

In particolare, in proposito, si evidenziava e si precisava quanto segue:

1. La *questio iuris* sottesa alla vicenda in trattazione attiene alla corretta lettura della previsione di cui all'art. 8 del bando di gara che disciplinava la possibilità ed i tempi procedurali di sottoposizione dei partecipanti al concorso a verifica attitudinale: verifica all'esito della quale il sig. Reho è stato escluso.

In particolare, è dirimente chiarire quello che in un concorso pubblico (o in linea generale una procedura concorsuale) è il ruolo primario e vincolante del bando o della *lex specialis* di gara.

1.1. E' principio, sancito più volte anche dal massimo Organo di Giustizia Amministrativa quello secondo il quale in tema di interpretazione del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego (o meglio delle clausole in esso contenute) è necessario attenersi al criterio letterale, facendo affidamento al significato immediato evincibile dal tenore

delle parole e dalla loro connessione, ai sensi dell'art. 12 co. 1 disp. prel. cod. civ. (in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, sentenza 19.11.2012 n. 5825)

Ed ancora, con recente pronuncia (sebbene riferita a un caso differente) è stato evidenziato come nell'interpretazione del bando lo stesso, al pari di tutti gli atti amministrativi, soggiace alle stesse regole stabilite per i contratti dagli art. 1362 e ss, *“tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale ...”* (C.d.S., sez. V, 09.10.2015, n. 4684)

2. Tanto premesso, l'art. 8 del bando al co. 1, **con riferimento alla fase di verifica attitudinale**, disponeva che *“ai sensi dell'art. 31 co. 6 del D.M. 129/2005, in relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione può far precedere una o entrambe le prove d'esame dagli accertamenti attitudinali”*.

Nel successivo capoverso si chiarisce che *“i candidati non esclusi dal concorso per difetto dei requisiti e che hanno superato la prova scritta sono tenuti a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento, nei luoghi, giorni ed ore che saranno loro preventivamente comunicati per esser sottoposti agli accertamenti attitudinali previsti dall'art. 24 L. n. 53/89 ...”*

L'art. 31 co. 6 D.M. 129/2005, richiamato al co. 1 del citato art. 8 del bando (facente parte del titolo II del D.M. 129/2005 che attiene alla disciplina dei Concorsi interni per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli ispettori, dei periti tecnici e dei revisori tecnici della polizia di stato. Capo I Disposizioni di carattere generale”), prevede, testualmente, che *“In relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione può far precedere una o entrambe le prove d'esame agli accertamenti attitudinali”*.

Secondo la normativa di riferimento, pertanto, in base al numero dei partecipanti al concorso, gli accertamenti attitudinali possono essere espletati dopo una (prova scritta) o entrambe le prove d'esame (scritto e orale)

Tale norma, invero, non fa altro che replicare, con riferimento ad una specifica tipologia di concorso interno, la disposizione contenuta in seno all'art 5 del citato decreto (**non richiamata nel bando di gara**) laddove, in linea generale, si prevede la possibilità che *“In relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione può effettuare i predetti accertamenti (ovvero quelli psicofisici ed attitudinali) **dopo la prova scritta o, anche dopo la prova orale**”*.

Quindi, si può dire che, tanto in linea generale, quanto con riferimento alla specifica tipologia di concorso per cui è causa, **la disciplina di settore**, oltre all'ipotesi ordinaria di collocare le verifica attitudinali prima dell'avvio delle prove d'esame, ammette la possibilità che in relazione al numero dei candidati le stesse siano svolte dopo una delle prove (prova scritta) o dopo entrambe (scritta e orale).

2.1. Va da sé che nel bando in questione, già al comma 1 del citato art. 8, **per come letteralmente formulato**, emerge, a fronte della duplice possibilità prevista dal citato decreto ministeriale e, in particolare, dall'art. 31 co. 6 ivi richiamato, **la volontà di escludere che la verifica attitudinale potesse collocarsi dopo la prova orale, così optando per una delle soluzioni prescritte dalla norma di settore**

Ed infatti, la frase *“**far precedere una o entrambe le prove d'esame dagli accertamenti attitudinali**”*, se analizzata testualmente, con riferimento alla connessione letterale delle parole (*far precedere ... dagli*), non ammetteva altra interpretazione da parte di chi partecipava al concorso.

Tale opzione risulta rafforzata dalla lettura del successivo capoverso, dove si prevede, senza possibilità di equivoco, che *“**i candidati non esclusi dal concorso per difetto dei requisiti e che hanno superato la prova scritta sono tenuti a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento, nei luoghi, giorni ed ore che saranno loro preventivamente comunicati per esser sottoposti agli accertamenti attitudinali previsti dall'art. 24 L. n. 53/89 ...**”*: tale ulteriore disposizione chiarisce, ancora meglio, come in sede di disciplina di

gara si fosse optato per collocare lo *step* in parola dopo la fase scritta, atteso che si indica espressamente l'esito positivo della stessa quale condizione che determinava, di riflesso, l'accesso alla valutazione attitudinale.

3. Tuttavia, malgrado le regole cristallizzate nel disciplinare, per come oggettivamente evincibili da un'analisi letterale dello stesso, avrebbero dovuto vincolare l'Amministrazione **(salvo interventi di rettifica in autotutela non posti in essere)**, quest'ultima nelle more della procedura concorsuale ha ritenuto, di fatto, di modificare le regole stabilite, disponendo di procedere alla verifica attitudinale solo dopo la positiva conclusione della prova orale.

Tanto è vero che il Sig. Reho dopo aver sostenuto, con esito positivo, tutte le pregresse fasi concorsuali, in elusione della prevista scansione concorsuale, solo dopo la prova orale è stato sottoposto a valutazione attitudinale all'esito della quale, come da giudizio emesso dalla Commissione in data 15.06.2016, è stato ritenuto non idoneo.

E' di piana evidente come l'operato dell'Amministrazione si è posto in contrasto con il principio che vieta la modifica e/o disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si era originariamente auto-vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva: *"Nelle procedure concorsuali indette per l'assegnazione di posti di pubblico impiego l'Amministrazione non può modificare o disapplicare le regole fissate nella lex specialis ..."* (ex multis: TAR Sicilia 3075/2013; TAR Lazio, Roma, sez. II 3225/2005).

All'esito della camera di Consiglio del 10.10.2017, il TAR adito ha negato l'invocata misura cautelare mediante ordinanza n. 5257/2017 con la quale ha contestualmente disposto notifica per pubblici proclami di sunto del ricorso e dei motivi aggiunti sopra riportato, degli estremi del citato atto cautelare indicato e dell'elenco nominativo dei vincitori del concorso

Avv. Massimiliano Musio
via 95 Rgt° Fanteria n. 9 – 73100 – Lecce
pec:musio.massimiliano@ordavvle.legalmail.it
cell. 348.6740528 - fax: 0832.247893

che si riporta su separato atto

Avv. Massimiliano Musio